



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/3//P/ I.8.d.n.1.6

Ministero della Salute

DGPROF

0008608-P-16/02/2017

I.8.d.n.1.6



216750060

re dell'etichetta d

Assessorati alla Sanità delle Regioni a
Statuto Ordinario e Speciale

LORO SEDI

Assessorati alla Sanità delle Province
Autonome di Bolzano e di Trento

LORO SEDI

E, p.c. Al Coordinamento tecnico della
Commissione salute

sanita@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Chiarimenti in ordine ai requisiti richiesti e alle attività professionali demandate al profilo di collaboratore tecnico professionale.

Sono pervenute alla scrivente Direzione Generale alcune segnalazioni relative a bandi di concorso indetti da diverse aziende sanitarie sul territorio per il profilo di Collaboratore tecnico professionale - Biologo e Collaboratore tecnico professionale - Chimico. In particolare è stato evidenziato che molte delle competenze richieste dai rispettivi bandi di concorso sono ascrivibili a quelle rientranti nel profilo professionale di tecnico di laboratorio biomedico, di cui al D.M. 745 del 26 settembre 1994, con particolare riguardo alle "attività diagnostiche di laboratorio".

Al riguardo, si fa presente che il personale in possesso di laurea in biologia ovvero altra laurea diversa dallo specifico titolo abilitante all'esercizio della professione di tecnico sanitario di laboratorio, non consente lo svolgimento delle attività di pertinenza di tale profilo. Tale figura professionale, infatti, è un operatore sanitario che svolge la propria prestazione con autonomia e responsabilità corrispondenti al livello delle specifiche competenze professionali e culturali maturate a seguito di uno proprio percorso formativo universitario. La specifica formazione culturale e professionale di tale figura, che si conclude con un esame finale avente valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione, non può ritenersi in alcun modo assorbita o inglobata in altre tipologie di percorsi formativi, peraltro riconducibili a distinte aree formative.

Tale orientamento è stato confermato anche dalla stessa giurisprudenza amministrativa che ha ulteriormente sottolineato che: *"l'indipendenza della professione del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico da altre prima facie considerabili affini, anche in ragione delle materie oggetto di studio universitario, si apprezza concretamente avuto riguardo al rispettivo ambito di attività. In proposito,*

l'art. 3 della L. n. 251/2000 così dispone: "Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica (...) svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona (...) Come previsto dal D.M. del 2 aprile 2004, si tratta di un operatore sanitario che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative al settore biomedico e biotecnologico ed è responsabile del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato. Essendo un tecnico, egli controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria ed all'eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti". (TAR Sardegna n. 728 del 2012)

Al riguardo giova altresì evidenziare che relativamente al personale non dirigenziale del comparto sanità, il CCNL del 20/09/2001, integrativo del CCNL del 07/04/1999, nel dettare un nuovo sistema di classificazione dei profili professionali, ha individuato, tra l'altro, il profilo di collaboratore tecnico professionale, quale figura "residuale" la cui attività lavorativa si svolge "nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali di aziende ed enti."

In sostanza dopo aver individuato specifici profili professionali, il CCNL individua un profilo "flessibile" che le aziende possono utilizzare per far fronte alle proprie esigenze nei settori tecnici, informatici e professionali, la cui definizione in concreto è rimessa all'azienda nell'ambito delle proprie esigenze organizzative e funzionali. In coerenza con le attività richieste l'azienda dovrà, altresì, individuare di volta in volta, i requisiti culturali e professionali necessari.


In tal senso la normativa concorsuale per l'accesso al profilo di collaboratore tecnico professionale (art.41 DPR n.220/2001) prevede il diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività, da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda, corredato, ove previsto, dalle abilitazioni professionali.

Dalle disposizioni sopra citate deriva che le aziende sanitarie non possono bandire concorsi per il profilo di collaboratore tecnico professionale per lo svolgimento di attività sanitarie - che in quanto tali sono già demandate a specifici profili sanitari del comparto o della dirigenza sanitaria - individuando di conseguenza titoli di studio specificamente richiesti per l'accesso a tali profili.

Tutto ciò premesso, al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni relative all'accesso ai pubblici concorsi nel SSN, nelle more dei predetti aggiornamenti della disciplina concorsuale, si prega di assicurare la massima diffusione alla presente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



le

mg